



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

IL COLLEGIO DI ROMA

composto dai Signori:

Avv. Bruno De Carolis	Membro designato dalla Banca d'Italia, che svolge le funzioni di Presidente
Dott.ssa Claudia Rossi	Membro designato dalla Banca d'Italia
Avv. Alessandro Leproux	Membro designato dalla Banca d'Italia
Avv. Michele Maccarone	Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario
Prof. Avv. Maddalena Rabitti	Membro designato dal C.N.C.U. [Estensore]

nella seduta del 16/11/2012 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica,

Fatto

Il ricorrente espone di avere richiesto nel 2009 un finanziamento all'intermediario resistente per l'acquisto di un *computer* indicando quale modalità di pagamento del rimborso RID bancario sul proprio conto corrente acceso presso altra banca. Nel 2010 ha richiesto un altro finanziamento, sempre con l'intermediario resistente, per l'acquisto di uno scooter, indicando la medesima modalità di pagamento. Afferma nel ricorso che, dopo due anni, si accorgeva che l'intermediario resistente, senza alcuna autorizzazione, prelevava tutte le rate fino al termine del pagamento su un altro conto corrente e su questo comportamento illecito dell'intermediario resistente fonda la propria pretesa risarcitoria.

Nel mese di agosto 2011, infatti, controllando gli estratti relativi al proprio conto corrente, il ricorrente non trovava traccia dei pagamenti verso l'intermediario resistente e, effettuando altre verifiche, si accorgeva che l'addebito RID veniva effettuato non sul proprio conto corrente ma su un altro conto corrente intestato al padre presso lo stesso intermediario. Il ricorrente inviava una prima lettera

all'intermediario per avere chiarimenti e, successivamente, inoltrava il reclamo a cui veniva però data risposta negativa.

Il ricorrente chiede pertanto il risarcimento del danno derivante dal comportamento della parte resistente che avrebbe attivato la delega RID non sul proprio conto corrente ma su quella del padre.

L'intermediario, nelle controdeduzioni, eccepisce in primo luogo il difetto di legittimazione passiva del ricorrente, in quanto il danneggiato non sarebbe il ricorrente ma, tutt'al più, danneggiati sarebbero stati i titolari del conto corrente addebitato.

Nel merito, afferma di essersi attivato presso la banca domiciliataria, non appena ricevuto il reclamo del cliente, al fine di chiarire l'accaduto e di avere nel frattempo modificato le modalità di pagamento passando da RID a bollettino postale; ma che la banca domiciliataria rispondeva a tale richiesta negando ogni informazione *"per motivi di Privacy"* e neppure dava riscontro ad un successivo sollecito inviato dallo stesso intermediario il 6 dicembre 2011. Dopo questo scambio epistolare, l'intermediario resistente riteneva la situazione risolta e chiarita dalla banca domiciliataria direttamente al ricorrente. Il 3 febbraio 2012 perveniva tuttavia al resistente una nuova contestazione nella quale gli si imputava di aver tenuto un comportamento poco professionale se non addirittura *"estorsivo"* e si chiedeva il passaggio della modalità di addebito da RID a bollettini postali (modifica peraltro, ad avviso dell'intermediario, già effettuata e comunicata).

Nel riscontro del successivo 13 febbraio, l'intermediario affermava la correttezza del proprio operato; confermava la cancellazione dei dati del cliente per finalità di marketing e invitava nuovamente il ricorrente ad attivarsi presso il proprio istituto bancario per verificare eventuali anomalie.

Nelle controdeduzioni al ricorso, l'intermediario ribadisce il proprio corretto adempimento, avendo comunicato alla banca domiciliataria i dati in suo possesso ricavabili dai contratti di finanziamento avviando un flusso informatico contenente i dati del conto corrente ed il nominativo del cliente. Ritiene infatti che è la banca domiciliataria ad aver svolto il servizio di pagamento a favore del ricorrente e dunque essa avrebbe dovuto accorgersi prima dell'anomalia, così come i titolari del conto corrente addebitato avrebbero dovuto contestare al proprio istituto bancario l'addebito di tali importi. Inoltre, rileva l'intermediario che l'istituto

bancario del ricorrente non ha provveduto ad applicare il regolamento SITRAD e non ha richiesto alla parte resistente alcuna copia del modulo di autorizzazione all'addebito delle rate tramite RID.

Alla luce di tutte queste circostanze, l'intermediario chiede al Collegio di rigettare il ricorso: 1) per carenza di legittimazione attiva; 2) per legittimità del comportamento tenuto dall'intermediario; 3) per genericità della richiesta di risarcimento danni, non avendo il ricorrente fornito alcuna prova del danno subito, né patrimoniale né morale.

Diritto

Il Collegio respinge l'eccezione pregiudiziale formulata dalla resistente in ordine alla carenza di legittimazione attiva ritenendo, invece, che sussista, nel caso in esame, l'interesse ad agire del ricorrente: egli infatti contesta all'intermediario resistente il non corretto adempimento dei contratti di finanziamento in relazione alle modalità di pagamento convenute. Secondo la normativa di settore e in particolare la disciplina interbancaria (regolamento SITRAD), l'intermediario beneficiario è il soggetto responsabile della corretta attivazione del meccanismo di pagamento mediante RID.

Passando all'esame del merito, sebbene la normativa sui servizi di pagamento (d. lgs. 11/2010) sia ispirata al generale principio di tenere il cliente indenne dalle conseguenze pregiudizievoli derivanti da addebiti effettuati in assenza di effettiva autorizzazione al RID, le regole poste dal Regolamento SITRAD sono chiare nel distribuire gli obblighi tra i diversi intermediari relativi agli obblighi di comunicazione interbancaria.

In base al Regolamento applicativo SITRAD (art. 8.4), nell'ipotesi di autorizzazione rilasciata presso la sede del creditore, «l'autorizzazione all'addebito in conto si ritiene perfezionata nel momento di inoltro del flusso di "accettazione" da parte della banca domiciliataria». Il Collegio osserva al riguardo che dalla documentazione prodotta dalle parti risulta che le deleghe RID indicate in entrambi i contratti di finanziamento rinviano al conto corrente del ricorrente e non a quello del padre dello stesso e che la fattispecie sembrerebbe perfezionatasi nel rispetto del Regolamento.

In particolare, la banca resistente ha dimostrato di essersi diligentemente comportata, essendosi immediatamente attivata con la banca domiciliataria la quale, stando alle risultanze agli atti, sembrerebbe non aver fornito risposte



adeguate alle richieste di chiarimento avanzate dalla banca resistente, opponendo “motivi di privacy”. D'altra parte, il ricorrente non ha provato di essersi attivato nei confronti della banca domiciliataria per chiarire la causa dei lamentati disguidi. Infatti, in base alle disposizioni che regolano la materia (v. art. 8.4.6.2., primo e secondo comma, del Regolamento applicativo SITRAD), il ricorrente avrebbe dovuto sollecitare la banca domiciliataria a richiedere per iscritto alla banca convenuta *“una copia del modulo di autorizzazione sottoscritto dal titolare del conto”* al fine di procedere alle necessarie verifiche (v. in proposito la decisione di questo Collegio n.228 del 31/1/2011). Nel caso concreto, invece, non risulta che l'istituto bancario domiciliatario si sia attivato per chiedere alla convenuta copia del modulo di autorizzazione dell'addebito delle rate tramite RID, né risulta allegata alcuna lettera di contestazione inoltrata dal ricorrente al proprio istituto di pagamento.

Pertanto il ricorso non può essere accolto. Ritiene infatti il Collegio che il ricorrente non solo non abbia provato l'inesatto adempimento delle obbligazioni poste a carico dell'intermediario resistente, ma neppure che sussistano elementi desumibili dalla produzione allegata, che possano indurre a ritenere provato il danno che sarebbe derivato al ricorrente dall'addebito sul conto corrente del padre, anziché sul suo.

P.Q.M.

Il Collegio respinge il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
BRUNO DE CAROLIS